

Delibera giuntale n. 111 del 12.12.2014

Oggetto: Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo-pastorali. Approvazione preventivo di spesa ai soli fini dell'ammissione al contributo provinciale. Autorizzazione al sindaco ad inoltrare domanda contributiva in riferimento alla legge provinciale n. 11 del 23 maggio 2007.

Il Relatore riferisce:

al termine dell'anno 2015 cessa la validità del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali di questo Ente ed è pertanto necessario iniziare già nel corso del corrente esercizio la procedura per la revisione del nuovo piano di gestione forestale aziendale.

Come è noto, la pianificazione forestale dei beni silvo-pastorali è resa obbligatoria, per l'utilizzazione di detti beni, dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e si rende utile per una gestione del patrimonio da effettuarsi secondo regole e prescrizioni razionali.

Il Servizio Foreste e fauna della P.A.T., con nota pervenuta in data 26.11.2014 prot. 6079, ha comunicato la necessità di provvedere in merito, specificando le modalità da rispettare per poter beneficiare dei contributi previsti.

La revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale è ammessa infatti a contributo e l'Amministrazione intende avvalersi di tale beneficio, in quanto il piano rappresenta un supporto indispensabile per il riassetto, la razionalizzazione dello sfruttamento e della gestione dell'intera proprietà silvo-pastorale.

Si è pertanto provveduto a richiedere un preventivo al dott. Luca Bronzini dello Studio Associato PAN con sede in Pergine Valsugana – Loc. Canzolino che ha sottoscritto il seguente preventivo di spesa (con gli importi massimi ammissibili dalla PAT) ai soli di inoltrare domanda contributiva ai sensi della L.P. 11/2007 entro il termine del 31.12.2014; detto preventivo di spesa costituisce elemento di supporto a corredo della domanda contributiva:

- competenze tecniche euro 17.965,16 (I.V.A. esclusa)
- rilievi di campagna euro 14.490,00 (I.V.A. esclusa)
- contributi prev. obblig. euro 649,10 (I.V.A. esclusa)

L'Amministrazione intende comunque indire in tempi ristretti un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 L.P. 23/1990 s.m. al fine di individuare il professionista al quale affidare l'incarico di revisione del piano di gestione forestale aziendale dei beni silvo-pastorali del comune di Castelnuovo per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2025;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione.

Visto ed esaminato nel dettaglio il preventivo di spesa redatto dal dott. Luca Bronzini dello Studio associato PAN con sede in fraz. Canzolino –Pergine Valsugana

(P.I. 01848610224) e pervenuto in data 11.12.2014 in atti sub. 6324 il quale evidenzia una spesa di € 17.965,16 per competenze tecniche più I.V.A. 22 %, una spesa di € 14.490,00 quale preventivo per i rilievi nel bosco ed una spesa di € 649,10 per contributi prev. obblig. per un totale complessivo di € 33.104,26 più I.V.A. di legge, per l'esecuzione dell'incarico.

Appurato che nella stesura del preventivo di spesa il professionista ha tenuto conto delle indicazioni del Servizio Foreste e fauna in merito alle operazioni di cavallettamento e rilievi da effettuarsi.

Ravvisata conseguentemente l'opportunità di approvare il suddetto preventivo di spesa al fine di procedere all'inoltro della specifica richiesta contributiva così da finanziare la spesa di cui trattasi.

Specificato che dovrà essere assicurata la copertura finanziaria della spesa prima di dare luogo all'effettivo conferimento dell'incarico ed all'imputazione della spesa a bilancio.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso, per quanto di competenza, dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L

Con voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare, al fine di procedere alla richiesta di cui in premessa, il preventivo di spesa pervenuto in data 11.12.2014 prot. 6324, redatto dal dott. Luca Bronzini dello Studio PAN "Pianificazione Ambientale e naturalistica" di Pergine Valsugana -38057-Loc. Canzolino, (P.I. 01848610224), iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Trento, in atti sub. n. 266 inerente la revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo - pastorali del Comune di Castelnuovo nel seguito riassunto:

- competenze tecniche	€7.965,16.....
- rilievi di campagna	€14.490,00.....
- contributi previdenziali obblig.	€ 649,10.....
- Totale (I.V.A. esclusa)	€33.104,26.....

- 2) di autorizzare il Sindaco ad ogni atto esecutivo della presente deliberazione ed in particolare all'inoltro della domanda contributiva alla Provincia Autonoma di Trento in riferimento alla L.P.n. 11 del 23 maggio 2007, nonché agli atti conseguenti e necessari per il perfezionamento della pratica;
- 3) di precisare che il Comune di Castelnuovo per la scelta del professionista intende indire un confronto concorrenziale tra più professionisti , ai sensi della'art. 21 della L.P. 23/1990 pertanto si riserva , previa espletamento della gara di inoltrare alla PAT il preventivo definitivo;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo il conferimento dell'incarico per la predisposizione della revisione del piano, nonché

l'imputazione della spesa e ciò ad avvenuta concessione del contributo e finanziamento della quota non coperta da contributo;

- 5) di riconoscere la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg.01 febbraio 2005 n.3/L vista l'imminente scadenza della domanda di contribuzione alla PAT.

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, se delibera non soggetta, e reclamo alla Giunta Provinciale entro lo stesso periodo, nel caso di provvedimento soggetto;
 - b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/01/71, n.1199;
 - c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della L.06/12/71, n.1034;
- i ricorsi b) e c) sono alternativi.